Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 23 marzo 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1950.

Misura del contributo dovuto all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi di Roma da trattenere sugli importi spettanti ai concessionari speciali per la coltivazione del tabacco in relazione ai colli di detto prodotto, facenti parte del raccolto 1949, consegnati all'Amministrazione dei monopoli di Stato o esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto, atteso le necessità finanziarie dell'Istituto;

Decreta:

Il contributo da trattenere alle ditte di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, sull'importo dei prodotti in colli del raccolto 1949 acquistati dall'Amministrazione dei monopoli o esportati, è stabilito nella misura del 4 per mille di tale importo al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte medesime all'Amministrazione per le anticipazioni da questa corrisposte.

Nel calcolo del suddetto importo le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

L'Amministrazione dei monopoli è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1950

Il Ministro : VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1950
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 52. — EMANUELE.

(1129)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1950.

Modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il commercio del gas metano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Ritenuta l'opportunità di stabilire, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il commercio del gas metano;

Decreta:

Art. 1.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico, a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4,50 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente comma non si applica alle miscele di gas metano con altri gas.

Art. 2.

L'aliquóta d'imposta stabilita all'articolo precedente è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano, naturale e sintetico, compresa la vendita al pubblico.

Art. 3.

Le note e fatture che siano rilasciate per i passaggi di gas metano, naturale e sintetico, successivi alla vendita da parte del produttore, sono soggette alla tassa di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove per altro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed è valido fino al 31 dicembre 1950.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1950
Registro Finanze n. 6, *foglio* 388. — BENNATI.

(1130)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1950.

Cambio della firma del Delegato della Corte dei conti, sui biglietti a debito dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Visto l'art. 7 del regolamento per i biglietti di Stato, approvato con il predetto regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1944, numero 99149, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1944, relativo alla fabbricazione ed emissione di biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10;

Ritenuto che il Delegato della Corte dei conti presso la Cassa speciale, dott. Carlo Simoneschi, vice referendario, ha cessato, per collocamento a riposo, dalle sue funzioni;

Vista la nota n. 195/21 del 12 gennaio 1950, con la quale il presidente della Corte dei conti comunica che, in sostituzione del dott. Carlo Simoneschi, è stato incaricato di assumere le funzioni di capo della delegazione della Corte dei conti, presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, il dott. Sante Cavallaro, capo divisione;

Determina:

Ferme restando tutte le altre caratteristiche dei biglietti a debito dello Stato da lire 1, 2, 5 e 10, l'attuale firma del Delegato della Corte dei conti presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, viene variata come segue:

Visto, per la Corte dei conti

Cavallaro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1950

Il Ministro : PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1950
Registro Tesoro n. 4, *foglio n.* 88. — GRIMALDI.

(1134)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Terni ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.564.000 per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1948, registro n. 8 Interno, foglio n. 158, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Terni di un mutuo suppletivo di L. 1.564.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1153)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Terni ad assumere un mutuo suppletivo di L. 349.000 per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1948, registro n. 8 Interno, foglio n. 159, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Terni di un mutuo suppletivo di L. 349.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1154)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 57

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 marzo 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	145,20
» Firenze	624,80	145,25
» Genova	624,85	145,10
» Milano	624,85	145,20
» Napoli	624,85	144,90
» Roma	624,80	145,20
» Torino	624,85	145,25
» Trieste	624,825	143,10
» Venezia	624,75	145,80

Media dei titoli del 22 marzo 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,525
Id 3,50 % 1902	73,10
Id. 3 % lordo	49,35
Id. 5 % 1935	98,85
Redimibile 3,50 % 1934	76,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,05
Id. 5 % 1936	93,85
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,70
Id. 5 % convertiti 1951	100,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 22 marzo 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 145,20

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

N. 58

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 marzo 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	145,25
» Firenze	624,75	145,25
» Genova	624,85	145,15
» Milano	624,85	145,20
» Napoli	624,85	144,90
» Roma	624,80	145,20
» Torino	624,85	145,25
» Trieste	624,85	145,20
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 23 marzo 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,40
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	49,35
Id. 5 % 1935	98,70
Redimibile 3,50 % 1934	76,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,20
Id. 5 % 1936	93,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,20
Id 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,225
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,825
Id 4 % (15 settembre 1951)	98,675
Id. 5 % convertiti 1951	100,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 23 marzo 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 145,20

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a ventisette posti di assistente e tecnico di 3ª classe (gruppo C, grado 12°) in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenza a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 11 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai reduci della guerra 1940-43, nonchè agli invalidi, ai reduci ed agli orfani di caduti per la lotta di liberazione nazionale, le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi durante il periodo della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n 227 concernente l'ammissione ai concorsi senza limiti di età degli impiegati civili statali di ruolo;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'ammissione di personale femminile agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visti il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (art. 8), riguardanti esenzione dal possesso del requisito del limite massimo di età per l'ammissione del personale statale non di ruolo ai pubblici concorsi, nonchè altre provvidenze a favore dello stesso personale;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno.

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 1949, n. 69032/12106;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventisette posti di assistente e tecnico di 3ª classe (gruppo *C*, grado 12°) in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica non motivato ed insindacabile;

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti la licenza di scuola media di 1° grado, l'attestato di frequenza del corso di addestramento sulla schermografia di massa, indetto dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed il certificato di superati esami per tecnici di unità schermografica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia di residenza o, per la Sicilia, al competente Ufficio provinciale della sanità pubblica entro il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla prefettura o all'Ufficio anzidetto le domande nel termine fissato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture e gli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia, provvedùto, ove occorra, a fare regolarizzare tempestivamente le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Tale limite di età è elevato a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono elevati a 39 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per

esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione di pena per delitti commessi sotto le armi.

I predetti limiti sono inoltre elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli indicati in precedenza purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica nessun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e degli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni stesse, con almeno cinque anni di lodevole servizio;

B) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta, morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra dovranno presentare il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 14, n. 3, e dell'art. 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con regio decreto 29 gennaio 1932, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I mutilati o invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Sottosegretariato alle pensioni di guerra), oppure mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione di uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre.

Gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli dei mutilati ed invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale loro qualità mediante idonea documentazione.

I partigiani combattenti, i mutilati o invalidi per la guerra di liberazione, nonchè gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo, dovranno esibire l'originale o copia autentica del certificato rilasciato dalle Commissioni competenti, istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti, non fossero ancora in possesso del predetto certificato, potranno, se partigiani combattenti, esibire provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e, in ogni altro caso, comprovare di aver presentato domanda per il riconoscimento della qualifica cui aspirano.

I reduci dalla deportazione, ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei partigiani combattenti, dovranno comprovare la loro qualità mediante una attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

H) titolo originale di studio o copia notarile di esso debitamente legalizzato;

I) attestato di frequenza del corso di addestramento sulla schermografia di massa, indetto dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, e certificato di superati esami per tecnico di unità schermografica, in originale o in copia conforme notarile, debitamente legalizzata;

L) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato;

M) certificato rilasciato dal competente ufficio da cui risultino gli estremi dell'assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o dal personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione dal limite massimo di età;

N) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

O) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia, rilasciato da pubblica amministrazione.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possono ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) e *L*) del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che dimostrano di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso una Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *L*) e *M*), di cui all'art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto dall'art. 4, lettera *a*), per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, salvo per i titoli origi-

nali di studio per i quali si deve, in ogni caso, produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Art. 9.

Gli esami constano di una prova scritta, consistente nello svolgimento di un componimento di cultura generale, nonchè di una prova orale e di due prove pratiche, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 10.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) del capo del personale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica o di chi ne fa le veci, presidente;

b) di un funzionario amministrativo in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di grado non inferiore all'ottavo;

c) del funzionario tecnico incaricato della direzione del servizio centrale schermografico;

d) di un insegnante di fisica negli istituti tecnici industriali di Stato;

e) di un direttore di unità schermografica.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9°, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, numero 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042.

Art. 12.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nella prova scritta e non potranno essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la stessa votazione nelle prove pratiche e nella prova orale.

Art. 13.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti, si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive modifiche di cui alla legge 20 marzo 1940, n. 233, e al decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800.

Art. 14.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi da parte degli interessati non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Tuttavia i posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge potranno essere attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classifica dei vincitori.

Art. 15.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo ed approvata dall'Alto Commissario.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

Art. 16.

A coloro che conseguiranno la nomina ad assistente e tecnico di 3ª classe in prova saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1950
Registro Presidenza n. 34, foglio n. 14. — FERRARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A) PROVA SCRITTA.

Svolgimento di un componimento di cultura generale.

B) PROVA ORALE.

La prova orale verte sul seguente programma:

1) *Elementi di scienze e tecnologia* con richiami al sistema pratico di misura.

Caratteristiche dei materiali conduttori ed isolanti adoperati nelle industrie radioelettriche.

2) *Elettrotecnica e radiotecnica* con richiami al circuito elettrico, corrente, tensione, resistenza. Legge di Ohm. Legge di Joule. Potenza di una corrente continua. Metrologia ed unità di misura. Collegamento delle resistenze. Resistenze reostati, resistenze potenziametriche in uso negli apparati radioelettrici e loro scelta. Pile e collegamenti caratteristici. Accumulatori a piombo ed a ferro nichel. Manutenzione degli accumulatori. Amperometro, voltometro e Wattometri. Condensatori in uso nelle costruzioni radio. Teoria dell'elettricità: protoni ed elettroni. Magneti e fenomeni magnetici. Campi magnetici creati dalle correnti. Elettromagneti. Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday e Lenz. Correnti parassite. Induttanza mutua ed induttanza propria. Unità di misura. Variometri e rocchetti induttivi in uso negli apparecchi radioelettrici. Rocchetti di Runhn Korff.

La corrente alternata. Definizione e generalità. Frequenze industriali, acustiche e radio. Corrente alternata in circuiti chimici induttivi o capacitivi. Reattanza induttiva e reattanza di capacità. Condizioni di risonanza. Potenza di una corrente alternata. Cenni su macchine a corrente continua e su quelle a corrente alternata. Trasformatori, loro impiego. I tubi elettrogeni. Proprietà e caratteristiche. Circuiti d'impiego dei tubi elettronici sulle apparecchiature schermografiche.

3) *Lettura di schemi elettrici.*

4) *Misure elettriche.*

Misure di tensione e di corrente continua. Microamperometri Shunt. Resistenze addizionali. Misure di resistenze con il metodo Voltamperometrico e con gli ohmetri. Misure di tensioni, corrente, resistenze con strumenti multipli. Misure di tensioni e correnti alternate. Misure su attrezzatura schermografica. Norme per la manutenzione, inserzione ed impiego degli strumenti di misura.

C) PROVE PRATICHE.

Una concernente il funzionamento dell'apparecchio schermografico e riparazione di eventuali possibili guasti; una relativa alla tecnica di camera oscura.

Roma, addì 28 gennaio 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

(1105)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Varianti alla graduatòria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1946.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visti i propri decreti del 16 luglio 1949, n. 23254, coi quali è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso in oggetto, e sono state assegnate le sedi ai vincitori;
Considerato che i medici Carusi Michele, Ricci Ezio, Cantalini Massimo, Tattoni Luigi, Ventura Achille, Marini Raffaele, Lombardi Galileo, Porru Tito Fulvio, Coluzzi Settimio, Cerone Ernesto, Perrucci Nicola, Acitelli Angelo, Cerone Attilio, Topa Domenico, Giuliodibari Antonio, Torchetti Nicola, Zazzeri Adolfo, Farello Giannettore, Lalli Antonio, Petrei Mario, Passarelli Garzo Vincenzo, Fazi Antonio, Pasqualucci Osvaldo, Riso Riccardo hanno espressa rinuncia, ovvero sono stati dichiarati decaduti dalla nomina, per le condotte alle quali sono stati assegnati;
Preso atto del decesso del dott. Morcaldo Domenico;
Viste le dichiarazioni di opzione, accettazione e rinuncia degli altri concorrenti aventi diritto alla nomina ai sensi dell'art. 26 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del citato regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle sedi indicate a fianco di ciascuno di essi:
1. Croce Adolfo fu Enrico: Sulmona (condotta meridionale);
2. Leone Emidio fu Domenico: Pratola Peligna (condotta 2ª);
3. Ricci Ezio fu Giulio: Sulmona (condotta orientale);
4. Cerasoli Fausto di Giovanni: Capestrano;
5. Cantalini Massimo fu Felice: L'Aquila (condotta 10ª, Preturo);
6. Trippitelli Gaetano fu Pelino: Pacentro;
7. Placidi Luigi fu Vincenzo: L'Aquila (condotta 7ª, Paganica);
8. Iannetti Sabatino fu Giuseppe: Tagliacozzo (condotta 1ª);
9. Pasqualucci Arturo di Paolo: Alfedena;
10. Bucceri Benedetto di Vincenzo: Tagliacozzo (condotta 2ª);
11. Totoro Antonio di Francesco: Castel di Sangro (condotta 1ª);
12. Cercone Matteo fu Nicola: Cansano;
13. Vallillo Raffaello fu Teodosio: Bugnara;
14. Di Loreto Buonaventura fu Angelo: Castel di Sangro (condotta 2ª);
15. D'Attilio Michelangelo fu Nicola: Rivisondoli;
16. Capezzàli Mario di Paolo: L'Aquila (condotta 6ª, Roio);
17. Venditti Giuseppe fu Pasquale: Celano (condotta 2ª);
18. Acitelli Angelo fu Luigi: L'Aquila (condotta 11ª, Arischia);
19. Cerone Attilio fu Giuseppe: L'Aquila (condotta 12ª, Camarda);
20. Di Rocco Tommaso fu Luigi: Avezzano (Cese);
21. Pelini Crescenzo fu Crescenzo: Campo di Giove;
22. Pupillo Renzo fu Lorenzo: Prezza;
23. Giuliodibari Antonio fu Michele: Lucoli;
24. Litardi Amos fu Francesco: Capitignano;
25. Di Carlo Antonio di Pasquale: Collelongo;
26. Mattei Matteo fu Luigi: Civitella Roveto;
27. Bonamino Angelo fu Carlo: Villalago;
28. Zazzeri Adolfo di Tito: San Benedetto Marsi;
29. Petrei Mario di Giuseppe: Ortucchio;
30. Di Cesare Riccardo di Giovanni: Morino;
31. Di Luzio Ortensio fu Salvatore: Collepietro;
32. Fazi Antonio fu Saverio: Lecce dei Marsi;
33. Pacqualucci Osvaldo di Paolo: Castelvecchio Subequo;
34. Riso Riccardo fu Pietro: Ovindoli;
35. Tudini Antonio di Luigi: Pescasseroli;
36. Corona Ettore di Pierino: Ocre;
37. Mariani Mario fu Raffaele: Molina Aterno;
38. Sconci Osvaldo fu Vittorio: Pescocostanzo;
39. Di Virgilio Alfredo di Domenico: Montereale (condotta 3ª, Ville di Fano);
40. Pagano Raffaele di Ermelindo: Carsoli (condotta 2ª, Pietrasecca);
41. Petrucci Umberto fu Carlo: Opi;
42. Trivelli Franco fu Agostino: Acciano;
43. Carnicelli Aurelio di Luigi: Santo Stefano di Sessanio;
44. Milani Aldo di Domenico: Villavallelonga.

Restano vacanti le sedi di Tione e di Carapelle Calvisio-Castelvecchio Calvisio (consorzio).

L'Aquila, addì 4 marzo 1950

Il prefetto: STELLA

(1120)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 settembre 1949, n. 36294, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che i dottori Torullo Basilio e Ceracioti Nicola hanno rinunciato alle condotte mediche di Saliceto e di Chiusa Pesio (San Bartolomeo), per le quali erano stati dichiarati vincitori con il detto decreto n. 36294;
Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra è necessario provvedere alla designazione di nuovi titolari per tali posti rimasti vacanti;
Viste le dichiarazioni di rinunzia, di accettazione e di opzione dei concorrenti regolarmente interpellati circa l'assegnazione nelle sedi innanzi indicate;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico 27 luglio 1934, numero 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi, che hanno conseguito l'idoneità al concorso indetto da questa Prefettura, per i posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 giugno 1947, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:
1) Damiano Francesco: condotta comunale di Saliceto;
2) Viglino Pasquale: condotta comunale di Chiusa Pesio (frazione San Bartolomeo).

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.
Le Amministrazioni comunali di cui sopra, scaduto il sovra indicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici condotti designati vincitori.

Cuneo, addì 7 marzo 1950

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 settembre 1949, n. 36294, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che i dottori Carrara Domenico e Mantelli Guido hanno rinunciato alle condotte mediche di Magliano Alpi e Lesegno-Castellino Tanaro delle quali erano stati dichiarati vincitori con il detto decreto n. 36294 e che il dott. Mancini Luigi già vincitore della condotta medica di Caraglio-Valgrana ed il dott. Comina Ezio, vincitore della condotta medica di Vernante hanno optato per altre condotte, per le quali sono, stati dichiarati vincitori con decreti prefettizi n. 5390 del 14 febbraio 1950 e n. 2618 del 20 gennaio 1950;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra è necessario provvedere alla copertura di tali posti rimasti vacanti di titolare;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di accettazione e di opzione dei concorrenti interpellati circa l'assegnazione nelle sedi innanzi indicate;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi, che hanno conseguito l'idoneità al concorso indetto da questa Prefettura, per i posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 giugno 1947, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Torreri Tancredi: condotta consorziale di Caraglio-Valgrana;

2) Brignolo Ilario: condotta comunale di Magliano Alpi;

3) Giuganino Silvio: condotta consorziale di Lesegno-Castellino Tanaro;

4) Tommasi Virgilio: condotta comunale di Vernante.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni comunali di cui innanzi, scaduto il sovra indicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici condotti designati vincitori.

Cuneo, addì 9 marzo 1950

Il prefetto: GLORIA

(1118)

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 agosto 1949, n. 32550, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che l'ostetrica Galvagno Agnese ha rinunciato alla condotta ostetrica di Caramagna Piemonte, della quale era stata dichiarata vincitrice con il detto decreto n. 32550 e che pertanto si rende necessario provvedere alla designazione di una nuova titolare di tale posto rimasto vacante;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione delle concorrenti interpellate circa l'assegnazione di tale sede;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Canestini Adele che ha conseguito l'idoneità al concorso indetto da questa Prefettura per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 giugno 1947, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Caramagna Piemonte.

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

L'Amministrazione comunale di cui sopra, scaduto il termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina dell'ostetrica designata vincitrice.

Cuneo, addì 4 marzo 1950

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 agosto 1949, numero 32550, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le ostetriche Chiera Caterina e Semino Francesca hanno rinunciato alle condotte ostetriche di Mondovì (3ª) e di San Damiano Macra, per le quali erano state dichiarate vincitrici con il detto decreto n. 32550, e che pertanto è necessario provvedere alla copertura di tali posti rimasti vacanti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di accettazione e di opzione delle concorrenti regolarmente interpellate circa l'assegnazione in tali sedi;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche che hanno conseguito l'idoneità al concorso per i posti vacanti al 30 giugno 1947, sono dichiarate vincitrici per le condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Guella Vittoria: condotta comunale di Mondovì (3ª);

2) Annone Maria: condotta comunale di San Damiano Macra.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni comunali di cui sopra, scaduto il sovra indicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle nuove titolari.

Cuneo, addì 6 marzo 1950

Il prefetto: GLORIA

(1119)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.